



PEOPLE, PLANET & DIGITAL TRANSFORMATION

Contratto di assicurazione di tipo Multiramo

Prodotto: DDBI1 - ed. 06/2022

Condizioni di assicurazione

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitarne la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data di aggiornamento del documento: 17/07/2025



Indice

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto.....	5
Assicurazione principale.....	5
Art. 2 Premi e loro investimento.....	5
Art. 3 Prestazione e garanzia	6
Art. 4 Opzione Piano programmato.....	6
Art. 5 Valore del contratto.....	8
Art. 6 Clausola di rivalutazione.....	8
Art. 7 Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote dei fondi interni.....	9
Art. 8 Giorno di riferimento	9
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	11
Art. 9 Servizio di scelta dei fondi interni.....	11
Art. 10 Switch tra fondi interni	11
Art. 11 Servizio "Accumulo"	11
Assicurazioni complementari.....	12
Art. 12 Maggiorazione in caso di morte da infortunio.....	12
CHE COSA NON È ASSICURATO?	13
Art. 13 Persone non assicurabili	13
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13
Art. 14 Esclusioni e limitazioni	13
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	15
Art. 15 Dichiarazioni	15
Art. 16 Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni	15
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	16
Art. 17 Limiti e mezzi di versamento del premio	16
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	17
Art. 18 Durata	17
Art. 19 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	17
Art. 20 Modifica delle condizioni contrattuali	17
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	18
Art. 21 Recesso	18
SONO PREVISTI RISCATTI?	18
Art. 22 Riscatto.....	18
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	19
Art. 23 Costi	19
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	21
Art. 24 Beneficiario	21
Art. 25 Cessione, pegno e vincolo	21
Art. 26 Non pignorabilità e non sequestrabilità	21
Art. 27 Rinvio alle norme di legge	21
Art. 28 Foro competente	21
Art. 29 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	22
ALLEGATO N. 1 (Regolamento gestione separata Ri.Attiva BG).....	23
ALLEGATO N. 2 (Regolamento fondo interno People).....	25
ALLEGATO N. 3 (Regolamento fondo interno Planet).....	32
ALLEGATO N. 4 (Regolamento fondo interno Digital Transformation).....	39
ALLEGATO N. 5 (Informativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).....	46
ALLEGATO N. 6 (Informativa sul trattamento dei dati personali).....	50

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Annualità assicurativa

La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza Assicurazioni ed il contraente oppure dovuti per legge.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitalizzazione in forma composta

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza del contratto

Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Distributore

Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fondi interni

Fondi di investimento appositamente creati da Alleanza Assicurazioni in funzione di prodotti d'investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.

Gestione separata Ri.Attiva BG

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Alleanza Assicurazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

1 Gennaio (festivo)	16 Agosto (chiusura aziendale)
6 Gennaio (festivo)	1 Novembre (festivo)
Venerdì Santo (chiusura aziendale)	2 Novembre (chiusura aziendale)
Lunedì dell'Angelo (festivo)	21 Novembre (chiusura aziendale)
25 Aprile (festivo)	8 Dicembre (festivo)
1 Maggio (festivo)	24 Dicembre (prefestivo)
2 Giugno (festivo)	25 Dicembre (festivo)
14 Agosto (prefestivo)	26 Dicembre (festivo)
15 Agosto (festivo)	31 Dicembre (prefestivo)

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il contraente versa a Alleanza Assicurazioni.

Proposta di assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal contraente e da Alleanza Assicurazioni, in cui il contraente manifesta la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e contestualmente Alleanza Assicurazioni accetta la proposta.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata a fondi interni.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza.

Società di revisione

Società diversa da Alleanza Assicurazioni, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Valore complessivo netto del fondo interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di fondi interni.

Volatilità

Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote dei fondi interni; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 - Oggetto del contratto

BG OLTRE prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni) Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario (→ Definizioni) una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ Definizioni).

Tale prestazione è integrata con un'**assicurazione complementare obbligatoria** (→ art. 12).

Assicurazione principale

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**;
- eventuali **premi unici aggiuntivi**.

Alleanza Assicurazioni può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Investimento del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi

Il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 23):

- al 10% nella gestione separata Ri.Attiva BG;
- al 90% in fondi interni a scelta del contraente (→ art. 9).

Il premio unico iniziale, per la parte in fondi interni (90%), viene investito secondo la ripartizione percentuale tra i singoli fondi interni indicata dal contraente.

I premi unici aggiuntivi, per la parte in fondi interni (90%), possono essere investiti, su indicazione del contraente, con **2 diverse modalità**:

- a) secondo il peso di ciascun fondo interno sul valore dell'investimento in quote di fondi interni (→ art. 5) presente alla data precedente il giorno di riferimento previsto per i premi unici aggiuntivi (→ art. 8);
- b) secondo la ripartizione percentuale tra i singoli fondi interni indicata dal contraente.

Lettera di conferma di investimento dei premi

A seguito di ogni investimento del premio, unico iniziale e unici aggiuntivi anche derivanti dal servizio opzionale "Accumulo" con frazionamento annuale o semestrale (→ art. 11), Alleanza Assicurazioni comunica al contraente entro 10 giorni lavorativi (→ Definizioni) dalla data di valorizzazione (→ Definizioni) delle quote:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza (→ Definizioni);
- l'ammontare di Euro investiti nella gestione separata Ri.Attiva BG;
- il numero delle quote attribuite a ciascun fondo interno scelto ed il loro valore unitario (→ Definizioni), nonché la relativa data di valorizzazione.

In caso di attivazione del servizio opzionale "Accumulo" con frequenza mensile o trimestrale, Alleanza Assicurazioni effettua una comunicazione cumulativa per i premi versati in un semestre.

Tali informazioni vengono indicate nella polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nella singola appendice (→ Definizioni) con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

Art. 3 - Prestazione e garanzia

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 5) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 8), **maggiorato** di una percentuale individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
da 18 e inferiore a 39 anni e 6 mesi	2,50%
da 39 anni e 6 mesi e inferiore a 54 anni e 6 mesi	0,50%
da 54 anni e 6 mesi e inferiore a 69 anni e 6 mesi	0,25%
da 69 anni e 6 mesi in poi	0,10%

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione derivante da tale componente non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 7), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art. 22), maggiorato della percentuale indicata in tabella.

La garanzia **non opera** per la componente in quote di fondi interni.

Art. 4 - Opzione Piano programmato

Il contraente, **solo se coincidente con l'assicurato**, può richiedere che la prestazione prevista in caso di proprio decesso venga pagata al beneficiario designato secondo un piano di riscatti parziali programmati. Il contraente può successivamente richiedere la disattivazione dell'opzione; è possibile in ogni caso richiedere la riattivazione.

Il pagamento avviene in rate annuali costanti per un periodo, a scelta del contraente, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

L'importo di ciascuna rata si determina dividendo la prestazione pagabile in caso di decesso, al netto delle eventuali imposte, per il numero di rate previste dal piano prescelto.



Esempio Piano programmato

Durata Piano programmato: 15 anni

Numero rate previste dal piano: 15

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 450.000

Importo annuo rata costante: $\text{Euro } 450.000 : 15 = \text{Euro } 30.000$

A seguito del pagamento di ciascuna rata, il capitale residuo si rivaluta annualmente in base a quanto previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 6 lettera b).

Se il capitale residuo è inferiore alla rata da erogare, Alleanza Assicurazioni paga tale capitale residuo e con esso il pagamento delle rate previste dal Piano programmato si interrompe.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata costante: Euro 400.000:20 = Euro 20.000

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: -1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 152.429,34
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 356.200,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 130.905,05
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 332.638,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 109.595,99
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 309.311,62	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 88.500,03
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 286.218,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 67.615,03
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.356,32	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 46.938,88
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 240.722,76	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 26.469,50
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 218.315,53	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 6.204,80
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 196.132,37	19^a rata: Euro 6.142,75	Capitale residuo: Euro 0
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.171,05	20 ^a rata: Euro 0	

Se, in base al cumulo delle rivalutazioni maturate, il capitale residuo è superiore all'ultima rata prevista, Alleanza Assicurazioni paga tale capitale residuo quale ultima rata.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata costante: Euro 400.000:20 = Euro 20.000

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: 1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 210.512,16
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 363.800,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 192.617,28
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 347.438,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.543,45
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 330.912,38	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 156.288,89
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 314.221,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 137.851,77
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 297.363,72	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 119.230,29
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 280.337,36	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 100.422,60
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.140,73	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 81.426,82
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 245.772,14	19 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 62.241,09
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 228.229,86	20^a rata: Euro 62.863,50*	

* al lordo delle tassazioni di legge

Il primo pagamento è disposto entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricezione da parte di Alleanza Assicurazioni dei documenti necessari per i pagamenti per decesso dell'assicurato (→ art. 16). I pagamenti successivi sono disposti ogni anno entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il primo pagamento.

Durante il Piano programmato il contratto non è riscattabile e non sono possibili versamenti di premi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso del Piano programmato il contratto si estingue e Alleanza Assicurazioni paga le rate residue, in un'unica soluzione, agli eredi (testamentari o, in mancanza, legittimi) del beneficiario.

Art. 5 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni).

Il valore del contratto ad una data di valutazione è la somma di:

- a) valore in **gestione separata**, pari al capitale investito nella gestione separata Ri.Attiva BG, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 6), fino alla data di valutazione;
- b) valore in **quote di fondi interni**, pari - per ogni fondo interno collegato al contratto - al controvalore del capitale in quote assicurate dato dal numero delle quote moltiplicato per il valore unitario della quota nel giorno di valutazione;
- c) eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi.

Art. 6 - Clausola di rivalutazione

BG OLTRE prevede la rivalutazione annuale

- del capitale assicurato e
- del capitale residuo a seguito del pagamento di ciascuna rata, in caso di esercizio dell'opzione Piano programmato (→ art. 4),

in base al rendimento della gestione separata Ri.Attiva BG, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

Data di rivalutazione

Per tutti i contratti la rivalutazione annuale avviene il 1° gennaio.

Rendimento

Alleanza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata (certificato da una società di revisione (→ Definizioni), determinato con i criteri indicati nel Regolamento della gestione stessa.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di rivalutazione.



Esempio

Data di rivalutazione: 1° gennaio 2023

L'anno considerato per il calcolo va dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

Misura annua di rivalutazione

a) Misura annua di rivalutazione del capitale assicurato

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 23) da Alleanza Assicurazioni, espresso in punti percentuali. **Può essere negativa**; in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art. 3) in caso di decesso dell'assicurato è garantita almeno la restituzione di un importo pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 22), maggiorata di una percentuale (→ art. 3).

b) Misura annua di rivalutazione del capitale residuo (opzione Piano programmato)

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 23) da Alleanza Assicurazioni, espresso in punti percentuali. **Può essere negativa**.

Rivalutazione annuale

a) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il 1° gennaio di ciascun anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, è rivalutato mediante capitalizzazione in forma composta (→ Definizioni), secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente;
- il capitale assicurato per ogni investimento in gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di premi unici aggiuntivi (anche relativi al servizio opzionale "Accumulo" → art. 11), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, è rivalutato mediante capitalizzazione in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno di riferimento (→ art. 8) del versamento del premio unico aggiuntivo e la data di rivalutazione successiva.

b) Rivalutazione annuale del capitale residuo (opzione Piano programmato)

Il 1° gennaio di ciascun anno, il capitale residuo alla data di rivalutazione precedente, riproporzionato per effetto del pagamento della rata prevista dal piano programmato, è rivalutato mediante capitalizzazione in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. *pro rata temporis*), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in *pro rata temporis* dal 15 febbraio 2023 al 1° gennaio 2024:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000,00
- formula di rivalutazione: Euro 10.000,00 x (1+1,70%)^($\frac{316}{360}$) = Euro 10.149,07

Art. 7 - Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote dei fondi interni

Determinazione del capitale assicurato

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita nella gestione separata Ri.Attiva BG, al netto dei costi, va a costituire il **capitale assicurato**.

Numero di quote dei fondi interni

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita in fondi interni determina un numero di **quote assicurate** calcolato dividendo tale parte di premio, al netto dei costi, per il valore unitario della quota rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per il versamento dei premi.

Il capitale complessivo derivante dall'investimento di parte del premio in fondi interni è definito **capitale in quote assicurate**.

Art. 8 - Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione (→ Definizioni) della quota del fondo interno relativo a ciascun evento previsto da questo contratto. La valorizzazione della quota è effettuata ogni giorno,

eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

Alleanza Assicurazioni può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di ciascun fondo interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo interno.

Il giorno di riferimento, valido anche per gli investimenti e disinvestimenti effettuati nella gestione separata Ri.Attiva BG, varia in funzione dell'evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto:

- **Premi (unico iniziale e unici aggiuntivi):** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Alleanza Assicurazioni dispone l'ordine di investimento.

L'ordine di investimento è disposto da Alleanza Assicurazioni:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell'importo del premio (data validazione);
- per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza o disinvestimento di fondi o polizze, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui Alleanza Assicurazioni dispone del premio per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento (data validazione), purché sia pervenuta presso la sede del distributore (→ Definizioni) la relativa documentazione completa;
- per i versamenti effettuati con assegno bancario o circolare, nel giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione completa presso la sede del distributore (data validazione), comprensiva del titolo di pagamento;
- per i versamenti effettuati con più mezzi di pagamento, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui sono verificate le condizioni sopra descritte per tutti i mezzi di pagamento scelti.

- **Decesso:** decimo giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento del certificato/ autocertificazione di morte dell'assicurato da parte di Alleanza Assicurazioni;

- **Riscatto** (→ art. 22): **Recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 20): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Alleanza Assicurazioni dispone l'ordine di disinvestimento (l'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di riscatto totale oppure di recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali è ricevuta direttamente da Alleanza Assicurazioni, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;

- **Switch** (→ art. 10) giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento dell'ordine di switch da parte di Alleanza Assicurazioni;

- **Servizio "Accumulo"** (→ art. 11): ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza di versamento secondo la frequenza scelta dal contraente.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Alleanza Assicurazioni attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il contratto prevede servizi:

- servizio di scelta fondi interni, sempre attivo (→ art. 9);
- servizio "Switch tra fondi interni" (→ art. 10) attivato su richiesta dal contraente;
- servizio "Accumulo" (→ art. 11) attivato su richiesta dal contraente.

Art. 9 - Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente sceglie uno o più fondi interni tra quelli offerti da Alleanza Assicurazioni per impiegare il 90% del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- People
- Planet
- Digital Transformation

Questi fondi interni promuovono caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale.

Alleanza Assicurazioni si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni.

Art. 10 - Switch tra fondi interni

Dopo la data di decorrenza del contratto, il contraente **può scegliere** di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito **da uno o più fondi interni** (fondi di provenienza) **verso un altro o altri fondi interni** (fondi di destinazione).

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Alleanza Assicurazioni hanno disposto prima.

È consentito indicare fondi interni di destinazione non ancora selezionati. L'importo investito in ciascun fondo interno di destinazione non può risultare inferiore ad Euro 500.

Le richieste di switch possono essere inoltrate a Alleanza Assicurazioni solo tramite un Consulente Finanziario del distributore.

L'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 8).

L'importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in appendice.

Art. 11 - Servizio "Accumulo"

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

L'adesione al servizio "Accumulo" **consente** di attivare un piano di premi unici aggiuntivi programmati di durata pari a 2, 5 o 10 anni con frequenza che potrà essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo programmato, in funzione della frequenza di versamento

prescelta, deve essere pari ad almeno:

- Euro 100,00 se mensile,
- Euro 300,00 se trimestrale,
- Euro 600,00 se semestrale,
- Euro 1.200,00 se annuale.

Il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati viene effettuato con preventiva autorizzazione del contraente alla propria banca di addebito diretto sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

L'addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) di versamento; se tale giorno risulta non lavorativo, l'addebito è anticipato al primo giorno lavorativo antecedente al 15.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui ricade la prima ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio.

L'investimento del premio è effettuato l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese dell'addebito, secondo il peso di ciascun fondo interno sul valore dell'investimento in fondi interni in vigore 2 giorni lavorativi prima dell'investimento.



Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2023

Attivazione del servizio: settembre 2023, frequenza trimestrale

Prima ricorrenza trimestrale del servizio: dicembre 2023

Primo addebito: 15 dicembre 2023

Il contraente può richiedere di variare la durata del piano, la frequenza dei versamenti nonché l'importo di ogni versamento. Tale variazione ha effetto dall'anniversario dell'attivazione del servizio successivo alla data di richiesta, a condizione che Alleanza Assicurazioni riceva la richiesta almeno 60 giorni prima del quindicesimo giorno del mese di anniversario di attivazione del servizio.

Il servizio è disattivabile in qualsiasi momento su richiesta del contraente e può essere successivamente riattivato.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 25), il servizio è automaticamente sospeso.

Assicurazione complementare (obbligatoria)

Art. 12 - Maggiorazione in caso di morte da infortunio

La presente assicurazione complementare è **obbligatoria**.

Prestazione

Tale assicurazione prevede che, in caso di decesso dell'assicurato per un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso, Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario, oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, una **maggiorazione** mai superiore a Euro 150.000, determinata nella misura del:

Maggiorazione	Età dell'Assicurato alla data del decesso
50% dei "premi di riferimento"	inferiore a 69 anni e 6 mesi
10% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi
2% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 79 anni e 6 mesi

I “**premi di riferimento**” sono pari al totale dei premi versati, diminuito dell’importo lordo pagato per ogni operazione di riscatto parziale (→ art. 22).

Se sono sottoscritti più contratti BG OLTRE e/o BG STILE ESCLUSIVO e/o BG STILE LIBERO 50 PLUS 2.0 e/o BG STILE LIBERO 40 PLUS e/o BG STILE LIBERO 50 PLUS e/o BG STILE LIBERO 2.0 *Promotion* e/o BG LIFETIME con lo stesso assicurato, tale maggiorazione sarà attribuita ad ogni contratto proporzionalmente alle singole maggiorazioni realizzate su ciascuno di essi.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13 - Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età inferiore a 18 anni e almeno pari a 83 anni e 6 mesi.

Assicurazione complementare “Maggiorazione in caso di morte da infortunio”

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l’assicurazione principale.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 14 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L’assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso (→ art. 3).

Esclusioni

È escluso ai fini delle maggiorazioni del capitale assicurato il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell’entrata in vigore del contratto;**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l’assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
 - al momento dell’arrivo dell’assicurato in un paese dove c’è una situazione di guerra o similari.
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l’assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se l’assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l’assicurazione se l’assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso

di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 6 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale ½ pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista;
 - speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi;
- attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquee in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga la prestazione in caso di decesso **senza corresponsione della maggiorazione**.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza") la prestazione è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Alleanza Assicurazioni paga la prestazione **senza corresponsione della maggiorazione**.

Assicurazione complementare “Maggiorazione in caso di morte da infortunio”

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per la maggiorazione dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

L'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso si verifica oltre un anno dal giorno delle lesioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 15 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 - Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto-TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 21.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato (in originale o in copia conforme all'originale)**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento,
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
 - esami clinici,
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
 - verbale dell'autopsia se eseguita,
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del contraente oppure firma del Consulente Finanziario del distributore (comprensiva del codice identificativo) sulla richiesta di riscatto;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa. Dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 17 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale:	importo minimo Euro 2.500
Premi unici aggiuntivi:	importo minimo Euro 1.000
Premi complessivi investiti nella gestione separata:	importo massimo Euro 2.000.000
Premio versato in ciascun fondo interno:	importo minimo Euro 500.

Gli importi comprendono i costi (→ art. 23) previsti dal contratto.

I premi unici aggiuntivi sono possibili:

- dopo la data di decorrenza del contratto,
- a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Alleanza Assicurazioni hanno disposto prima.

I premi (unico iniziale e unici aggiuntivi) possono essere versati con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario su conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni;
- b) addebito su conto corrente bancario presso Banca Generali;
- c) bonifico bancario generato da disinvestimento Fondo/Polizza presso Banca Generali/Alleanza Assicurazioni (solo per il versamento del premio unico iniziale).

In caso di attivazione del servizio opzionale "Accumulo" è previsto il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD).

Non è possibile versare i premi in contanti.

Le richieste di versamento di premi unici aggiuntivi possono essere inoltrate a Alleanza Assicurazioni solo tramite un Consulente Finanziario del distributore. Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di non accettare richieste di versamento di premi unici aggiuntivi.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 18 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza del contratto indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

La durata dell'assicurazione complementare coincide con la durata del contratto.

Art. 19 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso nel momento in cui sia il contraente che Alleanza Assicurazioni hanno sottoscritto la relativa proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio unico iniziale, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, successiva a quella di conclusione del contratto.

Se l'assicurato decede nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la data di decorrenza del contratto, Alleanza Assicurazioni restituisce il premio versato, dopo che le sono stati consegnati il modulo di proposta di assicurazione, il certificato/autocertificazione di morte e la dichiarazione di successione del contraente se coincidente con l'assicurato.

Art. 20 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica

sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la suddetta data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 5) nel giorno di riferimento (→ art. 8).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 21 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV). Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza Assicurazioni rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di imposte.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI? ☒ **SI** ☐ **NO**

Art. 22 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV (in caso di riscatto parziale, solo tramite un Consulente Finanziario del distributore), se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Alleanza Assicurazioni.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 5), calcolato nel giorno di riferimento previsto per il riscatto (→ art. 8).

Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere richiesto indicando l'importo da riscattare.

Tale operazione è eseguita, così come il riscatto totale, nel giorno di riferimento.

L'importo da riscattare è disinvestito dalla gestione separata e dai singoli fondi interni collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data di predisposizione dell'ordine di disinvestimento.

Il numero di quote assicurate disinvestite per ogni fondo interno è determinato dividendo l'importo sopra definito per il valore unitario della quota (→ art. 8) rilevato nel giorno di riferimento per il riscatto. Dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il valore del contratto residuo non potrà risultare inferiore all'importo dovuto per imposta di bollo residua.

Riscatto automatico del contratto

Se il valore di riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Alleanza Assicurazioni può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 23 - Costi

Costi applicati ai premi

Costi percentuali	1% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi (anche derivanti dal servizio "Accumulo")
--------------------------	---

Se l'età dell'assicurato è almeno pari a 80 anni e 6 mesi, il costo applicato è sempre pari allo 0,00%.



Esempio

Premio unico iniziale: Euro 150.000

Costi: 1,00%

Premio investito: Euro 148.500

Costi per switch

Switch	
prime 6 operazioni per ogni anno di contratto	gratuite
ogni successiva operazione per ogni anno di contratto	€ 50



Esempio

Data decorrenza contratto: 29/03/2023;
 Switch n°1: 18/04/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°2: 09/05/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°3: 18/07/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°4: 25/09/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°5: 08/11/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°6: 19/12/2023 → costo Euro 0,00;
 Switch n°7: 29/01/2024 → costo Euro 50,00;
 Switch n°8: 18/02/2024 → costo Euro 50,00;
 Switch n°1: 01/04/2024 → costo Euro 0,00.

Costi sui fondi interni

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti, disponibili in allegato e su www.bgvita.it, e ai rendiconti annuali, disponibili su www.bgvita.it

Costo sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato	1,55%
Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale residuo	1,50%

Se il rendimento della gestione separata supera il 4%, il valore trattenuto è aumentato dello 0,01% in valore assoluto per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.



Esempio 1

Rendimento 5%
 Valore trattenuto: 1,55%
 Ulteriore valore trattenuto: 0,10%
 Misura annua di rivalutazione: $5\% - (1,55\% + 0,10\%) = 3,35\%$

Esempio 2

Rendimento 6%
 Valore trattenuto: 1,55%
 Ulteriore valore trattenuto: 0,20%
 Misura annua di rivalutazione: $6\% - (1,55\% + 0,20\%) = 4,25\%$

Esempio 3

Rendimento 4,50%
 Valore trattenuto: 1,55%
 Ulteriore valore trattenuto: 0,05%
 Misura annua di rivalutazione: $4,50\% - (1,55\% + 0,05\%) = 2,90\%$

Art. 24 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio (oppure nel caso di esercizio dell'opzione Piano programmato, dopo che il beneficiario ha ricevuto e dato quietanza del primo pagamento).

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 25 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge² le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 27 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 28 - Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di residenza o di domicilio del contraente, del beneficiario o dei loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri). Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice

¹ Art. 1920 del Codice civile.

² Art. 1923 del Codice civile.

competente per territorio di cui al comma precedente³.

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:
Alleanza Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 29 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Regolamento della Gestione Separata Ri.Attiva BG

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Attiva BG (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti

dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



Regolamento fondo interno People

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato PEOPLE ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 12%.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 12%, in funzione della quale il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-alto.

La gestione sarà attiva ed effettuata dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive), al fine conseguire, su un orizzonte di tempo medio-lungo, un risultato di investimento positivo in un contesto di controllo della volatilità del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento

degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

- Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
- Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità**: è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

Il fondo investe prevalentemente (minimo 70%) in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. Gli investimenti del Fondo Interno sono orientati a tematiche di benessere della società, nuove tendenze di consumo e cambiamenti sociali ed economici.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati;
 - titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti

previsioni del TUF;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Asset Class	Minimo	Massimo
Monetario (*)	0%	30%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitarsi esclusivamente nell'interesse dei Contraenti, di superare il limite massimo dell'asset class monetario per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo Interno.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Contraente.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 15% del totale delle attività.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa protempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. La valorizzazione della quota è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato ogni giorno lavorativo ed è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per

cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia **www.bgvita.it**.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 2,22% del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, su base annua. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti.
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il Fondo interno:
 - commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il Fondo Interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione

di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

Art. 7 - Fusione del Fondo Interno

Nel corso della durata contrattuale è prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo Interno incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

Regolamento fondo interno Planet

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato PLANET ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 12%.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato. Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 12%, in funzione della quale il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-alto.

La gestione sarà attiva ed effettuata dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive), al fine conseguire, su un orizzonte di tempo medio-lungo, un risultato di investimento positivo in un contesto di controllo della volatilità del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato

all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

- Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
- Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità**: è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

Il fondo investe prevalentemente (minimo 70%) in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. Gli investimenti del Fondo Interno sono orientati all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, cambi climatici e energie rinnovabili.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati;
 - titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti

previsioni del TUF;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Asset Class	Minimo	Massimo
Monetario (*)	0%	30%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitarsi esclusivamente nell'interesse dei Contraenti, di superare il limite massimo dell'asset class monetario per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo Interno.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Contraente.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 15% del totale delle attività.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa protempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. La valorizzazione della quota è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato ogni giorno lavorativo ed è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per

cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia **www.bgvita.it**.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 2.22% del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, su base annua. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti.
- In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
- Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il Fondo interno:
 - commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il Fondo Interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione

di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

Art. 7 - Fusione del Fondo Interno

Nel corso della durata contrattuale è prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo Interno incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

Regolamento fondo interno Digital Transformation

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato DIGITAL TRANSFORMATION ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 12%.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 12%, in funzione della quale il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-alto.

La gestione sarà attiva ed effettuata dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive), al fine conseguire, su un orizzonte di tempo medio-lungo, un risultato di investimento positivo in un contesto di controllo della volatilità del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento

degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

- Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
- Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità**: è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

Il fondo investe prevalentemente (minimo 70%) in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. Gli investimenti del Fondo Interno sono orientati ai settori caratterizzati da innovazione, trasformazione digitale e Intelligenza Artificiale.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati;
 - titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti

previsioni del TUF;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Asset Class	Minimo	Massimo
Monetario (*)	0%	30%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitarsi esclusivamente nell'interesse dei Contraenti, di superare il limite massimo dell'asset class monetario per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo Interno.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Contraente.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 15% del totale delle attività.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa protempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. La valorizzazione della quota è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato, i giorni festivi ed i giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato ogni giorno lavorativo ed è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 2 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per

cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia www.bgvita.it.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 2.22% del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, su base annua. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti.
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il Fondo interno:
 - commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il Fondo Interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione

di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

Art. 7 - Fusione del Fondo Interno

Nel corso della durata contrattuale è prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo Interno incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/07

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona

per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE**Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07**

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SANZIONI PENALI**Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/07**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi

relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Alleanza Assicurazioni Spa (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza⁽²⁾;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio)⁽²⁾;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati⁽²⁾;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI), privacy@alleanza.it, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia **www.alleanza.it**.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, , dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: **bgvita@pec.bgvita.it** - **bgvita@bgvita.it** - **www.bgvita.it**